Comunicazione Prefettura ex art.	135
D.Lgs. 267/2000	

COPIA WEB
Deliberazione N. 104
in data 24/09/2013
Prot. N. 14007

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ADELANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE.

L'anno duemilatredici addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA	- Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO	- Assessore	*	
3. MARINELLO UGO	66		*
4. GANASSIN PAOLA	44	*	
5. ZONTA MARCO	"	*	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale a scavalco ZANON Dott. Giuseppe.

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ADELANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la normativa in materia di interventi sull'occupazione giovanile (L.196/97 e Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142) ha individuato nella formazione presso i luoghi di lavoro il modo per poter favorire l'addestramento e l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che presentano lievi forme di handicap;
- la Legge 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" disciplina in particolare all'art. 18 i Tirocini Formativi e di Orientamento;

CONSIDERATO che:

- la Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa, ha proposto all'Amministrazione Comunale, la disponibilità ad avviare un tirocinio presso il Comune di Rossano Veneto, a favore del Sig. S. A., residente a Rossano Veneto in (omissis) per il periodo dal 01.10.2013 al 01.04.2014 (ovvero per sei mesi e alla scadenza eventualmente prorogabile per altri sei mesi);
- Il tirocinio formativo proposto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutore designato dalla Cooperativa Adelante in veste di soggetto promotore, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

VISTO che <u>alcuna spesa</u> è a carico del Comune di Rossano Veneto per il tirocinio del Sig. S. A., fatto salvo il fornire in uso al tirocinante, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della Coop. Adelante Soc. Coop. (Ns Prot. n. 12799 del 17/09/2013) e di approvare lo svolgimento presso il Comune di Rossano Veneto, in affiancamento alla squadra operai, del tirocinio di formazione del Sig. S. A. (Agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), da effettuarsi così come stabilito nella convenzione con la Cooperativa succitata (Allegato Sub A), pervenuta in data 17.09.2013 Ns Prot. n. 12799, parte integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

 di approvare lo svolgimento, presso il Comune di Rossano Veneto, del tirocinio di formazione del Sig. S. A. (agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), in affiancamento alla squadra operai, da effettuarsi tramite Convenzione con la Adelante Soc. Coop. Soc. di Bassano del Grappa;

- 2. di approvare la convenzione, di cui all'Allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra il Comune di Rossano Veneto e la Adelante Soc. Coop. Soc., avente per oggetto l'inserimento del Sig. S. A. in tirocinio di formazione:
- 3. di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione, fatto salvo indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda e che per l'attività di tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro nei confronti del tirocinante.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime <u>parere favorevole</u> in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE TECNICO II Resp.le Servizi Sociali (F.to Rag. Pan)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione <u>immediatamente eseguibile</u> ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE DI TIROCINIO Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 03031880242, ADELANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede legale in VIA GOBBI 8 – BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentato/a dal Sig. RICCARDO NARDELLI, nato a NAPOLI il 03/04/1970 in qualità di Presidente

е

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale 00261630248,(denominazione) COMUNE DI ROSSANO VENETO con sede legale in Piazza Marconi 4, rappresentato dalla Dr.ssa Morena Martini, nata a Rossano Veneto il 22/07/1963, in qualità di Sindaco

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo all. "A" in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro:
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

- 1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
- 2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

- 2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23.07.2013;
- 3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
- 4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 dell'all. A della DGR 1324 del 23.07.2013;
- 5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 della DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste;
- 6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 1324 del 23.07.2013;
- Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dall'art. 8 dell'all. A alla DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

- 1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
- 2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto dal soggetto promotore;
- 3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti dal soggetto promotore;
- 4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti dal soggetto promotore;
- 5. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta dal Soggetto Promotore.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a

- a) Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo mediante invio telematico di cui all'art. 16, comma 2 della all. A DGR 1324 del 23.07.2013;
- b) Indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo;
- c) Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a

- a) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio:
- b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:
- c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa:
- d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla DGR 1324/2013;
- f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

- g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- i) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 dell'all. A alla DGR 1324/2013;
- j) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- k) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio almeno n. 30 gg. prima del termine previsto.

Art. 6 - Durata della convenzione

- la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione per 6 mesi, eventualmente prorogabili alla scadenza per ulteriori sei mesi e comunque per il massimo di 12 mesi.
- 2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
- 3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Bassano del Grappa,	
Soggetto promotore Adelante Soc. Cooperativa Sociale Onlus II Presidente Riccardo Nardelli	Soggetto ospitante II Legale Rappresentante Dr.ssa Morena Martini
Firma	Firma

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.TO MARTINI Dott.ssa Morena	IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO F.TO ZANON Dott. Giuseppe
	DI PUBBLICAZIONE 4 D.Lgs. 267/2000)
· ·	conforme dichiarazione del messo che copia del presente all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
	IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO F.TO ZANON Dott. Giuseppe
	TO DI ESECUTIVITÀ
senza riportare nei primi dieci giorni di pubbli	a pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune cazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
* nei suoi confronti è inter sospensione/annullamento	venuto, nei termini prescritti, un provvedimento di
per cui la stessa <u>É DIVENUTA ESECUTI</u> 267/2000.	VA il
Lì	IL SEGRETARIO COMUNALE